

4. Il servizio S3 Tor di Valle-EUR Fermi dovrà essere espletato con autobus, mentre i filobus previsti per tale servizio dovranno essere dedicati ai servizi S1 e S2.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione dei corridoi filoviari, chiederà la redazione di un cronoprogramma il cui rispetto dovrà essere considerato vincolante per l'erogazione dei contributi successivi.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilerà sull'attuazione della presente delibera, sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva realizzazione dell'opera di cui al precedente punto 1.

7. Roma Capitale e Regione Lazio provvederanno alla tempestiva reiscrizione a bilancio dei finanziamenti perenti.

8. Prima della trasmissione della presente delibera alla Corte dei conti, Roma Capitale e Regione Lazio dovranno fornire adeguata evidenza della sussistenza della quota di cofinanziamento a proprio carico.

9. I soggetti aggiudicatori di interventi comprensivi di una spesa per filobus, che siano almeno in parte a carico della finanza pubblica, dovranno assicurare che i filobus stessi restino di proprietà pubblica, salvo che il servizio venga poi posto a gara.

10. Resta fermo l'obbligo di inviare una relazione annuale a questo Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, fino alla completa realizzazione del programma complessivo d'interventi finanziati a carico della legge n. 211 del 1992 e successive modificazioni.

11. Ai sensi della citata delibera n. 24 del 2004, il CUP relativo all'intervento di cui al suddetto punto 1, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile concernente l'intervento stesso.

12. Roma Capitale dovrà assicurare che l'opera venga gestita dal soggetto aggiudicatore Roma Metropolitane S.r.l., ai fini dell'inserimento nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), come progetto complesso, attribuendo alle singole tratte/lotti codici specifici (CLP), collegati al CUP iniziale. Il predetto soggetto aggiudicatore dovrà aggiornare nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, le informazioni relative all'intera opera. Roma Capitale dovrà assicurare che le informazioni trasmesse inserite in BDAP dal predetto soggetto aggiudicatore siano allineate a quelle oggetto di approvazione di questo Comitato.

13. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi all'intervento oggetto della presente delibera.

Roma, 28 novembre 2018

Il vice Presidente: TRIA

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1-846

19A04266

DELIBERA 4 aprile 2019.

Relazione sull'attività svolta dal NARS nel 2018. (Delibera n. 22/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha regolamentato le funzioni dei Comitati interministeriali soppressi dall'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, assegnando a questo Comitato, tra l'altro, le funzioni più rilevanti in materia di regolazione tariffaria già proprie del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP);

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;


Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, di «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (c.d. «legge obiettivo»);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (di seguito NARS), previsto dalla delibera di questo Comitato 24 aprile 1996, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», e istituito con successiva delibera 8 maggio 1996 presso la Segreteria di questo Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2008, che ha riorganizzato il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2010, e che - all'art. 1, comma 1 - tra l'altro conferma, a carico del NARS, l'onere di predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sugli esiti delle verifiche eseguite;



Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, visti in particolare:

l'art. 37, comma 6-ter aggiunto dall'art. 36, comma 1, lettera f), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (c.d. «decreto Cresci Italia»), che ha confermato le competenze di questo Comitato in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

l'art. 43, comma 1, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (c.d. «decreto Genova»), convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che - nell'istituire l'Autorità di regolazione dei trasporti - ha ulteriormente confermato le competenze di questo Comitato, previa acquisizione del parere NARS, con particolare riferimento agli aggiornamenti e alle revisioni delle convenzioni autostradali comportanti variazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica;

Visto l'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato ed integrato dal comma 3 dell'art. 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, che, al fine di favorire la realizzazione di nuove opere con i contratti di partenariato pubblico - privato di cui all'art. 3, comma 15-ter, del decreto legislativo n. 163/2006, prevede la possibilità di finanziamento attraverso le c.d. misure di defiscalizzazione, demandando a questo Comitato - previo parere del NARS, che è allo scopo integrato con due ulteriori componenti, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'altro dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - di determinare l'entità del contributo teorico necessario e l'ammontare delle misure agevolative da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonché i criteri e le modalità per la rideterminazione delle misure agevolative in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario;

Visto il predetto art. 33 del decreto-legge n. 179/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la possibilità di finanziare mediante un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP ovvero mediante l'esenzione del pagamento del canone di concessione l'effettuazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica e di importo superiore a 50 milioni di euro per le quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto, demandando a questo Comitato - previo parere del NARS nella menzionata configurazione «allargata» - di assolvere agli adempimenti attuativi;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che all'art. 36 ha dettato disposizioni in merito all'applicazione del monitoraggio finanziario a tutte le opere incluse nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata n. 443/2001;

Visto l'art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha introdotto rilevanti modifiche al supporto tecnico del DIPE implementando, al contempo, le funzioni e le competenze del DIPE medesimo e confermando in tale ambito il NARS;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), che aveva già recepito i contenuti della direttiva europea 2014/23, e le successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 57 del 2017 e visto in particolare l'art. 165, comma 6, ai sensi del quale eventuali

fatti sopravvenuti, non riconducibili al concessionario ma che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario possono comportare la revisione del piano stesso, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, fermo restando, con riferimento ad opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, che - ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento dell'allocazione dei rischi in capo al concessionario - la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del NARS;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di questo Comitato;

Vista la relazione predisposta dal NARS relativa all'attività svolta nel 2018 e contenente un *focus* sulle attività espletate nell'ultimo decennio;

Preso atto dei contenuti della sopracitata relazione e in particolare che la stessa:

dà conto degli sviluppi normativi intervenuti nei settori di competenza del Nucleo, stante l'esigenza di garantire uniformità ed omogeneità di principi nei contratti di programma, nei contratti di servizio, nelle convenzioni ovvero negli altri atti applicativi o integrativi dei medesimi contratti;

evidenzia come il Nucleo abbia assunto nel tempo una sempre maggiore rilevanza istituzionale in quanto destinatario di specifici adempimenti posti a suo carico direttamente dalla legge e chiamato sempre più spesso ad assolvere a compiti di tutela della finanza pubblica quale organismo consultivo del Comitato.

descrive gli esiti delle attività svolte nel corso del 2018:

evidenziando come nel corso di tale anno il NARS sia stato impegnato in una rilevante attività istruttoria in merito a molteplici *dossier*;

sottolineando, che il Nucleo ha reso, a questo Comitato, sei pareri che hanno riguardato: il collegamento «Ragusa - Catania», i quattro contratti di programma aeroportuali stipulati tra ENAC e le società che gestiscono rispettivamente gli aeroporti di Genova, Napoli Capodichino, Torino e Verona Villafranca e lo schema di Accordo di cooperazione tra amministrazioni relativo alla tratta autostradale A22 Brennero-Verona-Modena;

dando conto dell'esame avviato in merito alle concessioni autostradali con periodo regolatorio scaduto o di prossima scadenza ed addivenendo alla decisione di avviare incontri di audizioni con i rappresentanti della relativa società concessionaria;

opera, come accennato, una sintetica ricognizione dell'attività svolta negli ultimi dieci anni dal Nucleo, che decorrono dall'effettivo transito del NARS dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, rilevando che in tale arco temporale il Nucleo ha reso a questo Comitato 77 pareri negli ambiti di competenza, tra cui spiccano gli aspetti di carattere regolatorio, tariffario e di tutela della finanza pubblica, con riguardo in particolare al settore autostradale, aeroportuale, ferroviario, di trasporto pubblico locale e postale e contribuendo alle valutazioni di questo Comitato medesimo per un montante di investimenti pluriennali pari ad oltre 28 miliardi di euro solo considerando i settori stradale ed aeroportuale;

sottolinea i punti inamovibili del ruolo istituzionale del NARS, finalizzati a perseguire la sostenibilità finanziaria delle concessioni, salvaguardando gli obiettivi stra-



tegici di finanza pubblica e di bilancio e promuovendo al contempo il rilancio degli investimenti e il costante miglioramento della qualità del servizio;

evidenzia che l'attività sinora svolta dal NARS ha portato - ferme restando le competenze delle Autorità di settore - alla formulazione di alcuni indicatori che danno una proiezione dei servizi di pubblica utilità nel prossimo decennio e della conseguente regolazione economica e tariffaria;

conferma il permanere dell'attualità e strategicità del Nucleo nel ruolo di organo di supporto tecnico giuridico-economico di questo Comitato e, quindi, del Governo in materia di regolazione tariffaria ed economica dei servizi di pubblica utilità nonché di tutela della finanza pubblica, come ribadito dal legislatore con il citato decreto-legge n. 109/2018 con riferimento alla regolazione delle concessioni autostradali;

rileva come la frammentazione dei livelli tecnici della regolazione industriale (ARERA, ART, ENAC, AGICOM, AGCM) comporti la necessità di un momento di sintesi a supporto di questo Comitato, che - partendo dai preliminari canoni di leale collaborazione tra istituzioni chiamate a svolgere ruoli distinti per il conseguimento di interessi settoriali - consenta il migliore esercizio dell'indirizzo politico-amministrativo in settori cardini e strategici dell'economia pubblica tramite l'elaborazione di un «piano programmatico e di una visione strategica d'insieme» che, tra l'altro, riporti il cittadino-utente al centro dello «sviluppo dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la nota 4 aprile 2019, n. 1940, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del segretario di questo Comitato;

Delibera:

Di fare propria la suddetta relazione ed invita il DIPE a trasmettere la stessa a tutte le amministrazioni interessate, dando atto che prospetticamente, anche in considerazione della rilevata frammentazione dei livelli tecnici della regolazione industriale, il NARS dovrà supportare questo Comitato nelle scelte sugli investimenti pubblici ai fini dello «sviluppo dei servizi di pubblica utilità» nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica e nel contesto di una visione armonica di sistema, anche in considerazione dell'importante sfida tecnologica e competitiva che interesserà le future generazioni, e sostenendo così il Paese nel grande salto che l'interconnessione delle reti dati esigerà nella organizzazione ed erogazione-prestazione di più servizi da parte dello Stato, direttamente o in concessione.

Roma, 4 aprile 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

AVVERTENZA:

L'alleotto «Relazione al CIPE sull'attività svolta dal NARS nel 2018 - dieci anni di attività del NARS: 2009-2018», che forma parte integrante della delibera, è consultabile sul sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/pubblicazioni/>

19A04333

DELIBERA 4 aprile 2019.

Relazione sulle attività concernenti il Partenariato pubblico privato (PPP) 2017-2018. (Delibera n. 23/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all'art. 1, comma 589, ha introdotto rilevanti modifiche al supporto tecnico del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento per la programmazione economica (DIPE) implementando, al contempo, le funzioni e le competenze del DIPE medesimo, sopprimendo l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), istituita presso il CIPE dall'art. 7 della legge n. 144 del 1999 e trasferendo le relative funzioni e competenze al DIPE;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 denominato «Codice dei contratti pubblici», che aveva già recepito i contenuti della direttiva europea 2014/23, e le successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di questo Comitato;

Vista la relazione predisposta dal DIPE che illustra l'attività svolta nel biennio 2017-2018, e nel corso degli ultimi dieci anni (2009-2018), nell'ambito del partenariato pubblico privato, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e dà altresì evidenza dei risultati raggiunti - in continuità con quanto fatto in precedenza dall'Unità tecnica finanza di progetto - negli ultimi dieci anni di attività in Presidenza del Consiglio dei ministri, con riguardo alle funzioni in tema di partenariato pubblico privato e finanza di progetto;

Preso atto dei contenuti della sopracitata relazione e in particolare:

1. della promozione e della diffusione, all'interno della pubblica amministrazione, di modelli di partenariato pubblico-privato (PPP) per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità, utilizzando tecniche di finanziamento con ricorso a capitali privati;

2. dell'assistenza alle pubbliche amministrazioni (centrali, regionali e locali) attraverso la prestazione di servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria, in tutte le fasi dei procedimenti attraverso cui si realizzano progetti in partenariato pubblico-privato (PPP);

